



COMUNE DI CASTELSARACENO

Provincia di Potenza

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco di alto fusto di Faggio in località Favino, in agro e di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Castelsaraceno. – Particelle Forestali nn. 22-25 del Piano di Assestamento Forestale – anno 2010.

La superficie forestale interessata, di circa **47,64 Ha** rappresentata dalle particelle forestali n. 22 (18,64 Ha) e n. 25 (29,00 Ha), è stata delimitata con anellatura in tinta rossa sul tronco delle piante ad 1.30 mt da terra come definito nel Piano di Assestamento Forestale vigente.

Si precisa che l'estensione del bosco è meramente indicativa dovendosi assumere a riferimento la delimitazione di cui sopra e le piante assegnate al taglio.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 – Il materiale legnoso ritraibile dal taglio delle sezioni del bosco, configurato dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della Determina n° 89 del 28.07.2014 assegnato al taglio dall'Ente delegato per il territorio "Regione Basilicata" con autorizzazione prot. n. 1117069 del 17.7.2014 risulta determinato dal prospetto che segue:

N. Particella Forestale	Assortimenti Ritraibili	Quantità (Q.li)	Prezzo di macchiatico (Euro)	Valore complessivo base d'asta (Euro)
22	Legna da ardere	3221,789	2,355	7587,31
22	Legna da opera	7517,507	5,53	41571,81
25	Legna da ardere	7101,041	2,355	16722,95
25	Legna da opera	13187,65	5,53	72927,70
	TOTALE	31027,983 q.li		€ 138.809,76

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica con il metodo della busta chiusa ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/24 n° 827 e successive modifiche.

ART. 1bis – Le piante da utilizzare sono nella **particella n. 22, 1204** piante di alto fusto, numerate da 1 a 1204 compresa con diametro > 17,5 cm e n. **34** piante con diametro < 17,5 cm; mentre nella **particella n. 25** sono state assegnate taglio n. **1905** piante di alto fusto, numerate da 1 a 1905 compresa con diametro > 17,5 cm e n. **152** piante con diametro < 17,5 cm.

Le piante, con diametro a metri 1,30 da terra uguale o **superiore ai 17,5 cm**, sono state contrassegnate, su apposita specchiatura alla radice o al colletto, con il martello forestale recante il sigillo della Regione Basilicata e le iniziali 017 PZ ed il n° PZ 497 e numerate progressivamente. I numeri sono stati fatti in tinta rossa su apposita specchiatura praticata al ceppo. A queste si aggiungono le piante da utilizzare con diametro a metri 1,30 da terra **inferiore a cm 17,5** che sono state contrassegnate su apposita specchiatura al colletto, con il martello forestale recante il sigillo della Regione Basilicata e le iniziali 017 PZ ed il n° PZ 497 e con croce in vernice, su apposita specchiatura alla radice o al colletto.

VENDITA

ART. 2 – La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Prima di iniziare la gara, il Presidente della commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta, e darà, a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa.

ART. 3 – La vendita avviene a corpo e al rialzo partendo dal prezzo di base di **€ 138.809,76** (dicasi **Euro centotrentottomilaottocentonove /96**), oltre IVA al 10% e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante e il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

ART. 4 – All'atto della formulazione dell'offerta ciascuna impresa dovrà tenere presente che in esecuzione del presente capitolato, in caso di aggiudicazione, essa è tenuta a realizzare le eventuali operazioni previste ed inserite nel Piano di Assestamento Forestale approvato dalla Regione Basilicata, delle prescrizioni generali di cui al presente capitolato.

DOCUMENTI

ART. 5 – Ogni concorrente all'esperimento di vendita dovrà essere provvisto dei seguenti documenti:

A. Dichiarazione della Ditta offerente resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, attestante:

- a. la ragione sociale della Ditta (specificare il tipo di società ovvero specificare se si tratta di ditta individuale) e la partita I.V.A.;
- b. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: per lavori boschivi e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
 - numero di iscrizione
 - data di iscrizione

- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

- c. di essere in possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti pubblici, rilasciato dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata, di data non anteriore a sei mesi da quella della gara, attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita;
- d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni specificate al succ. Art. 6 del Capitolato, lett. a), b) e c) che determinano l'esclusione dalla gara;
- e. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- f. che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure

che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- g. di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni assicurative e contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- h. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, del Progetto di taglio, del Capitolato Generale di Oneri, di quanto previsto nel PAF, di tutti i pareri e le autorizzazioni dei vari Enti preposti, per cui ritiene congrua e remunerativa l'offerta che si accinge a fare;
- i. di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi;
- j. che nei confronti del titolare o del legale/legali rappresentante/i della ditta non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii;
- k. che nei confronti de titolare o del legale/legali rappresentante della ditta non è in corso la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- l. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- m. di non versare in uno stato incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- n. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

- o. di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;
- p. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si effettua l'appalto;
- q. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali comunicati, per tutte le operazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, per la gestione del rapporto contrattuale, per garantire l'accesso ai documenti amministrativi della gara e per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa (anche attraverso operazioni di comunicazione o diffusione dei dati).

La sottoscrizione della sujestesa non è soggetta ad autenticazione se verrà allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità; diversamente dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

B. Attestazione rilasciata dal responsabile del servizio comunale o da altro impiegato da esso delegato dalla quale risulti che il titolare o il rappresentante dell'impresa un dipendente dalla stessa delegato ha preso visione degli atti tecnici ed amministrativi relativi al lotto boschivo da utilizzare;

C. Comunicazione dei dati occorrenti per la richiesta del D.U.R.C.;

D. Cauzione provvisoria di €. 2.776,20 pari al 2% dell'importo a base d'asta, la quale copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario mediante:

- versamento in contanti alla Tesoreria Comunale, presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di Corleto Perticara, cod IBAN: **IT 71 F 05385 41960 0000 0000 0435**.
- polizza fideiussoria o atto di fideiussione bancaria corredati dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

- una procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ESCLUSIONE

ART. 6 – Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente Proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;

- c) i soggetti che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente procedimento di gara, anche se affidati da altri enti;
- d) i concorrenti nei cui confronti è in corso la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- e) I soggetti inadempienti rispetto agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della disciplina sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002) in particolare:
 - non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
 - essere in possesso della regolarità contributiva;
- f) i concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti se non dimostrano con apposita dichiarazione del Legale Rappresentante, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99. In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili. I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena l'esclusione, dichiarare che la ditta non è tenuta alla produzione del predetto certificato;
- g) i soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii

VINCOLI.

ART. 7 – La ditta aggiudicataria, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita siano divenuti esecutivi.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto o la restituzione del deposito previsto dall'articolo 5 ultimo comma senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

AGGIUDICAZIONE

ART. 8 – Il verbale di aggiudicazione, deve essere sottoscritto subito dal Presidente della Commissione di Gara e da due testimoni.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui a sede l'Ente appaltante.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 40, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 9 – Al momento dell’aggiudicazione o, al più tardi, entri 10 giorni dalla medesima, l’aggiudicatario dovrà costituire ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n° 827) con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito o di diritto pubblico o assicuratore o di Banche di interesse Nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo del contratto.

L’accettazione di fidejussione é subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Tale miglioramento é di regola commisurato all’interesse legale calcolato sulla cauzione che avrebbe dovuta essere prestata per tutto il tempo in cui la medesima sarebbe rimasta vincolata. Tale norma va intesa quale condizione compensativa del beneficiario che l’aggiudicatario ritrae dalla disponibilità della somma che avrebbe dovuto versare a garanzia della sua obbligazione.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell’aggiudicatario, l’Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 – Se l’impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, l’Ente appaltante potrà senz’altro rescindere il contratto dandone comunicazione all’impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell’impresa medesima l’eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

CONSEGNA DEI LOTTI

ART. 11 – A mezzo di raccomandata A.R., l’Ente appaltante inviterà l’aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 giorni dalla registrazione del contratto il materiale venduto. Nella stessa verrà indicato il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell’Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna potrà aver luogo:

- normalmente in sito; nel qual caso l’incaricato suddetto indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell’utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, ecc.; in quest’occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi;
- eccezionalmente in via fiduciaria: può essere provveduto solo dietro analoga domanda dell’acquirente, dalla quale dovrà risultare l’espressa dichiarazione che il richiedente si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e non preventivamente da lui denunciato.

Se l’aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, esso si ha come non avvenuta.

Nel caso che l’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi (entro venti giorni) la durata dell’utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall’applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall’avvenuta notifica dell’approvazione dell’aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l’Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente articolo 9 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

AVVIO DEI LAVORI

ART. 12 – Non si potrà dare principio ai lavori, salvo una penale di € 500,00 e l'immediata sospensione d'autorità dei lavori, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Ente e controfirmato dagli intervenuti.

L'aggiudicatario comunicherà prima dell'avvio del taglio all'ente proprietario il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all'elenco nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno.

L'impresa boschiva comunicherà altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere boschivo. Inoltre, la ditta utilizzatrice dovrà essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 13 – L'acquirente si dichiara responsabile – a partire dal giorno della consegna sino a quello del definitivo collaudo – di tutti i danni e reati che nel bosco o nelle proprietà contigue di qualsiasi natura in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi.

ART. 14 – Compiuta la consegna, l'aggiudicatario comunicherà all'ente proprietario con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio dei lavori di utilizzazione. L'ente proprietario comunicherà agli Enti preposti ed al Comando Stazione Forestale di Fardella il giorno in cui avranno inizio i lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario non è garantito il suo legname, restano all'aggiudicatario stesso l'obbligo della custodia, dato che a lui – con l'atto in parola – viene trasferita la proprietà conservativa della zona dell'utilizzazione.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

PRESCRIZIONI GENERALI

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle prescrizioni di cui:

1. Al Parere forestale dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Basilicata.

- *Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare al Comune il piano di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 81/2008;*
- *L'esbosco verrà effettuato con animali da soma non essendo le particelle forestali servite da piste di esbosco interne come risulta dall'elaborato della carta della viabilità allegata al PAF vigente;*
- *Evitare il taglio di alberi lungo la viabilità principale in una fascia di almeno venti metri di lato;*
- *È fatto divieto di apertura di nuove piste di esbosco;*
- *Nel corso delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottate le misure necessarie per non danneggiare in alcun modo le piante rilasciate a dotazione del bosco;*
- *E' vietata la bruciatura dei residui vegetali di lavorazione forestale in applicazione del D.Lgs 152/06 (T.U. Ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 del citato T.U. ovvero vengono applicate le indicazioni previste dal D.Lgs 91 pubblicato in G.U. Serie Generale n° 144 in data 24 giugno 2014 e reso esecutivo in data 25 giugno 2014;*

- *La ramaglia e i cimali fino ad un diametro di 3-4 cm e ogni altro residuo dell'utilizzazione debbono essere ridotti di dimensioni mediante trinciatura e/o sminuzzamento distribuendoli in modo omogeneo sulla superficie della tagliata a stretto contatto con il suolo evitando la formazione di cumuli anche al fine di favorirne la decomposizione e conservare la fertilità del suolo;*
- *Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname la tagliata deve essere ripulita da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di utilizzazione;*
- *È fatto divieto di abbattere piante morte in piedi o asportare tronchi marcescenti o ceppaie di utilizzazioni pregresse per il ruolo che la necromassa svolge all'interno dell'ecosistema forestale;*
- *Di riservare e salvaguardare le specie sporadiche (aceri ed altre specie) presenti nel bosco di qualsiasi dimensione e in qualsiasi stato vegetativo esse si trovino, quale misura di conservazione della biodiversità;*
- *L'esbosco dovrà avvenire attraverso la viabilità interna esistente (piste, mulattiere, sentieri) per la quale si autorizzano esclusivamente piccoli interventi manutentivi e di ripristino (pulizia rovi, pareggiamento della superficie).*
- *Le piante devono essere recise al di sopra dell'impronta del martello forestale.*
- *Le operazioni di taglio, allestimento e sgombero devono essere ultimate entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni, trascorsi i quali occorre presentare istanza di proroga. Le operazioni di allestimento e sgombero della tagliata devono essere ultimate comunque entro la data di ultimazione dei lavori.*
- *Nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco si avranno tutti i riguardi necessari per non danneggiare in alcun modo le piante da rilasciare.*
- *Il materiale secco a terra, la ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere prontamente asportati. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali tagliafuoco per una distanza di 20 metri.*
- *Non è consentita la bruciatura del materiale secco a terra e dei residui di lavorazione.*
- *Le operazioni di taglio dovranno essere sospese nel periodo compreso tra il **15 marzo ed il 30 giugno**, in accordo con quanto previsto dalla D.G.R. Basilicata n. 655 del 6.5.2008;*
- *Dovranno essere preservate al taglio tutte le specie secondarie ed accessorie presenti nell'area di intervento;*
- *Occorre salvaguardare lo strato arbustivo del sottobosco che dovrà essere escluso dall'utilizzazione;*

ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 15 – Le piante si recideranno il più possibile vicino a terra con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia. Durante il taglio deve essere assicurata la salvaguardia della martellata.

È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto.

SOTTOCAVALLI

ART. 16 – Nel corso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, la ditta utilizzatrice dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di provocare schianti, scortecciamenti ed altri danni di qualsiasi genere alle piante non assegnate al taglio.

È proibito all'aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente.

Tutte le piante che nel corso dell'utilizzazione risulteranno essere irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli) **potranno essere utilizzate dall'impresa utilizzatrice solo ed esclusivamente dopo che avverrà l'assegno e la valutazione delle stesse da parte del tecnico all'uopo incaricato.**

Il tecnico incaricato provvederà:

- alla redazione periodica, a seconda dell'avanzamento delle operazioni di utilizzazione, di apposito verbale di riscontro delle piante, non inserite nel piedilista di martellata, irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli), durante le operazioni di utilizzazione, delle quali rileverà la dimensione (diametro e altezza), la specie e ogni altro elemento utile alla loro valutazione;
- all'assegno (attraverso martellata) delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli);
- a stabilire l'evitabilità o inevitabilità del danno arrecato;
- alla stima e valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli);
- alla relazione conclusiva dell'attività svolta e riportante il numero, la stima e la valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli) assegnate nel corso dell'incarico.

Per ogni danno, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il triplo di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto evitabile o inevitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al triplo del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 3267, approvato con R.D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni.

TAGLIATA

ART. 17 – L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e la rinnovazione.

L'aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo dell'aggiudicazione, se trattasi di vendita a misura, o al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati dall'Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati in contravvenzioni da Terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell'acquirente, sulla eventuale eccedenza.

DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 18 – È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

ART. 19 – È vietato introdurre nell'area di utilizzazione mezzi meccanici quali escavatori, pale meccaniche, ruspe, ed in genere mezzi utilizzati per movimenti terra e non *tipiche* delle utilizzazioni forestali.

Qualora si renda necessario l'uso occasionale e debitamente motivato di tali mezzi meccanici diversi dalle macchine ed attrezzature tipicamente impiegate nelle utilizzazioni forestali, la ditta utilizzatrice dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione all'ente proprietario, che si esprimerà a tal riguardo, impartendo prescrizioni in merito alla durata e modalità di utilizzo degli stessi mezzi.

ART. 20 – L’aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d’ufficio, a sue spese.

ESBOSCO

ART. 21 – Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi, preferibilmente con canalette, teleferiche e mezzi cingolati e/o gommati per i viali, sentieri morti, già esistenti.

La ditta aggiudicataria potrà presentare richiesta all’ente proprietario per la realizzazione e/o manutenzione di piste.

L’ente proprietario, dopo la valutazione della richiesta, dovrà dare il suo parere al riguardo e conseguentemente potrà presentare l’istanza alle autorità competenti per territorio per l’apertura di nuove piste e/o manutenzione di quelle esistenti.

Nella realizzazione e/o manutenzione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Tutte le spese riguardanti la realizzazione di nuove piste e/o il riattamento delle piste esistenti sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria, salvo diversa decisione in merito della stazione appaltante.

ART. 22 – Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell’Ente proprietario, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l’adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall’Ente.

ART. 23 – Il taglio e lo sgombero del materiale legnoso assegnato e dei relativi residui della lavorazione fuori dal bosco, dovranno effettuarsi entro 18 (diciotto) mesi dal verbale di consegna del lotto, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell’art. 23 bis.

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell’Ente venditore, rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 23bis – La proroga dei termini stabiliti dall’art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all’Ente proprietario, il quale dopo la valutazione delle argomentazioni prodotte per la richiesta di proroga, dovrà dare il suo parere al riguardo e concedere la proroga al massimo fino a 3 mesi.

Qualora si renda necessario la proroga oltre la scadenza stabilita dall’autorizzazione regionale n. 117069, del 17.7.2014, su richiesta motivata della ditta aggiudicataria, l’Ente proprietario del soprassuolo, dopo la valutazione delle argomentazioni prodotte per la richiesta di proroga, dovrà dare il suo parere al riguardo e conseguentemente potrà presentare all’ente delegato per il territorio richiesta di proroga.

In casi di proroga concessa, sarà corrisposto dall’aggiudicatario all’Ente proprietario un indennizzo, relativo alla superficie boscata non ancora utilizzata, da valutarsi insindacabilmente dal personale tecnico incaricato dall’Ente stesso.

ART. 24 – L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l’acquisizione delle dovute autorizzazioni. Gli impianti eventualmente costruiti, e debitamente autorizzati,

per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti resteranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente venditore.

ART. 25 – L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne in tutto ne in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 26 – L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

ART. 27 – Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente alla lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri.

ART. 28 – La carbonizzazione nel bosco non è permessa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 29 – l'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in tre rate uguali nel seguente modo:

- la prima entro e non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- la seconda non appena accertata la raggiunta utilizzazione del 30% del lotto boschivo, da parte della Direzione dei Lavori e, comunque, entro e non oltre 120 giorni dalla prima.
- la terza ed ultima non appena accertata la raggiunta utilizzazione del 60% del lotto boschivo, da parte della Direzione dei Lavori e, comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla seconda.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

ART. 30 – l'Ente venditore è tenuto ad accantonare una somma pari al 15% dei proventi delle utilizzazioni boschive, da versare su specifico capitolo di bilancio comunale a destinazione vincolata, in accordo a quanto previsto dall'Art. 15 comma 6 della L.R. n. 42 del 10 novembre 1998 come recentemente modificata (BUR n.27 del 03.08.2013);

VERIFICA E STIMA DEI DANNI

ART. 31 – I danni arrecati al bosco, purché evitabili, saranno rilevati dal personale tecnico all'uopo incaricato ed elencati in un prospetto di rilievo danni da sottoporsi all'aggiudicatario ed al rappresentante dell'Ente proprietario, i quali potranno farvi le loro osservazioni. Tale elenco servirà di base per le operazioni di collaudo.

ART. 32 – Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

ART. 33 – Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 23 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, dovrà presentare, all'Ente venditore, una domanda di collaudo della tagliata da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente o, in assenza, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio dalla Regione Basilicata.

SOSPENSIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 34 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali l'ente proprietario può sospendere i lavori di utilizzazione. L'ente proprietario nel caso in cui la violazione da parte della ditta aggiudicataria riguarda le modalità di utilizzazione del soprassuolo di cui al progetto di taglio ed alle autorizzazioni rilasciate delle Autorità competenti, può chiedere all'ente delegato la sospensione dell'autorizzazione, e qualora la gravità delle violazioni lo giustifichi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 35 – Il collaudo sarà eseguito secondo normativa vigente e potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori.

L'aggiudicatario, il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo.

L'assenza di uno o più componenti regolarmente preavvertite o invitati tramite raccomandata a/r non impedisce che il Tecnico incaricato preposto possa eseguire il collaudo che sarà egualmente valido.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili.

SPESE

ART. 35 bis. – Tutte le spese per indennità e rimborsi, inerenti al lotto, spettanti al personale tecnico per le operazioni di redazione progetto di taglio, delimitazione del lotto, martellata, assistenza al collaudo nonché quelle spettanti al collaudatore sono a carico dell'Ente appaltante.

Sono a carico dell'impresa aggiudicatrice le ulteriori spese relative al rilevamento, verifica e stima delle piante utilizzate e non assegnate al taglio (*Art. 16 del presente Capitolato*) ed il rilevamento dei danni al soprassuolo di cui al presente capitolato (*Art. 31 del presente Capitolato*).

CAUZIONE

ART. 36 – La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia di esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto stesso, in misura non inferiore al 10% del presunto valore complessivo di macchiatico del bosco, potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi, spese di rilevamento di cui agli art. 16 e 31 del Capitolato, e penalità fissati nel verbale di collaudo, dopodiché egli sarà svincolato da ogni obbligo imposto dal presente Capitolato.

Qualora la stessa non sia sufficiente per il pagamento di tutti i compensi, spese di rilevamento di cui agli art. 16 e 31 del Capitolato, e penalità fissati nel verbale di collaudo la ditta aggiudicataria è tenuta alla integrazione.

Lo svincolo dell'eventuale deposito cauzionale è subordinato, oltre alle verifiche rilevate col verbale di collaudo finale, alla presentazione delle attestazioni liberatorie rilasciate dagli istituti competenti (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) comprovanti la regolarità della posizione contributiva dell'impresa boschiva riguardo agli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione, o in alternativa, dichiarazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la regolare posizione della Ditta stessa nei riguardi degli adempimenti assicurativi e contributivi.

RICONSEGNA DEL LOTTO

ART. 37 – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

PENALI

ART. 38 – Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle sanzioni stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

- Da Euro 51,65 a Euro 258,23 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile.
- Da Euro 2,58 a Euro 5,16 per ogni pianta o pollone da risersarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere).
- Da Euro 2,58 a Euro 5,16 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie.
- Da Euro 25,82 a Euro 51,65 per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 24, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali vigenti.
- Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali: 1) Da Euro 2,58 a Euro 5,16 se il danno era inevitabile;
- Da Euro 5,16 a Euro 10,33 se il danno poteva essere evitato.
- Da Euro 103,29 a Euro 206,29 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- Da Euro 103,29 a Euro 206,29 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione.

Oltre alle penali sopra riportate saranno a carico dell'impresa anche le spese dovute alla mancata esecuzione di interventi previsti e non eseguiti dall'impresa ma eseguiti direttamente o indirettamente dal Comune in luogo ed in danno dell'impresa aggiudicataria.

ART. 39 – L'importo relativo ai danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato devono essere accantonati dall'Ente proprietario sul fondo di migliorie boschive previste dall'art. 15 comma 7 della L.R. 10/11/1998, n. 42 e succ.

ART. 40 – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme delle leggi vigente.

ART. 41 – L’aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l’Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli é obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

ART. 42 – Qualunque controversia, concernente l’applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

ART. 43 – All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Con la sottoscrizione del presente capitolato, l’aggiudicatario “agli effetti dell’art. 1341 del codice civile dichiara di aver preso piena visione e cognizione degli articoli sopra riportati che approva tutti specificatamente”.

EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

Fanno parte integrante del presente capitolato:

- Piano di Assestamento Forestale;
- Ripresa delle particelle forestali;
- Parere di conformità dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio prot. 117069 del 17.7.2014.

Castelsaraceno lì.....

Firma delle parti

.....

.....

Per presa conoscenza

L'AGGIUDICATARIO

.....